



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

## COSTI E BENEFICI FISCALI DEL PROCEDIMENTO

### QUANTO COSTA LA MEDIAZIONE?

All'Organismo di mediazione è dovuto **da ciascuna parte che ha aderito al procedimento** il pagamento di una indennità, comprensiva delle spese di avvio del procedimento di mediazione e del compenso dovuto ai Mediatori.

La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del patrocinio a spese dello Stato.

Nessun compenso è dovuto all'Organismo di mediazione nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro (art. 17, comma 5-ter, dlgs. 28/2010).

L'art. 16, 2° comma, d.m. 180/2010, come modificato dal d.m. 139/2014, dispone che *«Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo»*.

Tuttavia, nonostante la modestia dell'importo previsto, il **Tar Lazio con sentenza del 23 gennaio 2015, n. 1351**, ha annullato l'art. 16, 2° comma, in quanto ritenuto contrario al principio di gratuità del procedimento di mediazione.

Gli organismi privati iscritti nel Registro adottano autonomamente un tariffario soggetto all'approvazione del Ministro della giustizia.

Gli organismi costituiti da enti pubblici e, dunque, anche i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, sono tenuti ad applicare la tabelle delle indennità stabilite con il decreto 18 ottobre 2010 n. 180 come modificato da ultimo dal d.m. 4 agosto 2014, n. 39, secondo il quale l'indennità è commisurata al valore della lite dichiarato dalle parti nella domanda e calcolato a norma del codice di procedura civile. Nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima verrà determinato dall'Organismo di mediazione.

Si riporta la tabella ministeriale:

Valore della lite



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

Fino a Euro 1.000:	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200

Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità, l'importo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti. In caso di successo della mediazione si applica l'aumento di un quarto.

Negli altri casi lo stesso importo deve essere aumentato:

- in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto.

L'importo può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

## BENEFICI FISCALI

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, e l'imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17 d.lgs 28/2010).

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di € 500,00 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'Organismo di mediazione. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. La norma indica l'ammontare massimo del credito di imposta la cui



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ufficio studi*

reale consistenza sarà determinato dal Ministero della Giustizia con decreto (art. 20 d. lgs 28/2010).